

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

## RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 39/2025

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 200 DEL 07 NOVEMBRE 2025

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco \* sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

### I. Diritto civile e pubblico

#### CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

**\*Cassazione, ordinanza, 2 novembre 2025, n. 28935, sez. I civile**

*Contitolarità libretto di deposito*

Alla luce del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c. il libretto di deposito cointestato a firme disgiunte istituisce un rapporto obbligatorio, assistito da una presunzione di contitolarità al 50%, dal che discende che ciascun cointestatario ha un titolo formale di legittimazione a ricevere la prestazione, rafforzato nella specie dalla clausola "pari facoltà di rimborso", che istituisce un rapporto di solidarietà attiva tra i titolari, in ragione della quale solidarietà attiva, ai sensi dell'art. 1295 c.c., nei rapporti interni, alla morte di uno dei concreditori, il credito (che internamente, appunto, spetta a costui) "si divide fra gli eredi in proporzione delle quote".

**\*Cassazione, sentenza, 30 ottobre 2025, n. 28700, sez. II civile**

*Contratto preliminare - anticipato adempimento*

Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'esatto (ovvero integrale) adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione (e, dunque, la dazione) di una caparra confirmatoria, essendo l'evenienza dell'anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta escludente, di per sé, la configurabilità di detta caparra, non legittimando, dunque, nemmeno l'esercizio del recesso contemplato dall'art. 1385, comma 2, c.c.

#### EDILIZIA E URBANISTICA

**\*Cassazione, ordinanza, 2 novembre 2025, n. 28924, sez. I civile**

*Localizzazione di opera pubblica*

La destinazione ad usi collettivi di determinate aree assume aspetti conformativi ove sia concepita, nel quadro della ripartizione generale del territorio, in base a criteri predeterminati ed astratti, ma non quando sia limitata e funzionale all'interno di una zona urbanistica omogenea a diversa destinazione generale, e venga, dunque, ad incidere, nell'ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica, assumendo in tal caso portata e contenuti direttamente ablatori.

**\*Cassazione, sentenza, 29 ottobre 2025, n. 35217, sez. III penale**

*Ristrutturazione c.d. pesante*

La ristrutturazione edilizia "pesante", ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/01, si configura quando gli interventi comportano modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti dell'immobile, anche se tali modifiche riguardano la creazione di nuovi volumi abitativi interni come nel caso di un solaio di interpiano. L'assenza di aumento volumetrico esterno non esclude la configurazione del reato previsto dall'art. 44 del D.P.R. 380/01, in quanto la creazione di un nuovo organismo edilizio è valutabile anche in termini di volumetria interna incrementata e modifiche di destinazione d'uso.

**ESECUZIONE FORZATA**

**\*Cassazione, ordinanza, 3 novembre 2025, n. 28984, sez. lavoro civile**

*Pignoramento presso terzi*

Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può o proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venire meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del creditor creditoris il quale, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, può sostituirsi allo stesso o in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c.. In particolare, il debitor debitoris non può contestare l'azione del suo creditore sostenendo che sarebbe sorto un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.

**FALLIMENTO**

**\*Cassazione, sentenza, 4 novembre 2025, n. 35943, sez. V penale**

*Finanziamento della società da parte dei soci*

Nel caso di finanziamento della società da parte dei soci, il loro credito è non solo postergato a quello degli altri creditori sociali, ma, soprattutto, è meramente eventuale, avendo diritto al rimborso del finanziamento solo in caso di residuo attivo all'esito della gestione sociale.

**\*Cassazione, sentenza, 3 novembre 2025, n. 35866, sez. V penale**

*Bancarotta per distrazione*

Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica.

**\*Cassazione, sentenza, 2 novembre 2025, n. 28918, sez. I civile**

*Vendita competitiva - locazione*

In materia di vendita competitiva svolta ai sensi dell'art. 107 L.Fall., la stipula da parte del curatore, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori, ex art. 560, 2 comma, c.p.c. e 107, 2 comma, L.Fall., di un contratto di locazione non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ex art. 38 L. n. 392/78, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa, in favore del conduttore stesso, di una clausola di prelazione convenzionale; la natura straordinaria di tale atto necessita, secondo lo schema già delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104 bis, 5 comma, L.Fall., della previa autorizzazione degli organi della procedura, in coerenza con una norma che esprime un principio generale, in ordine alla gestione dei beni suscettibili di vendita coattiva, immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

**\*Cassazione, ordinanza, 31 ottobre 2025, n. 28867, sez. III civile**

*Azione revocatoria - atti di terzi*

L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 cod. civ.

**\*Cassazione, ordinanza, 29 ottobre 2025, n. 28618, sez. I civile**

*Revocatoria fallimentare - castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti*

In tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.

## II. Diritto tributario

### \* Cassazione, ordinanza 31 ottobre 2025, n. 28846, sez. V

*Imposta di registro- Risoluzione consensuale di atto di compravendita- Principio di alternatività Iva/imposta di registro*

Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, la risoluzione di un precedente contratto per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato, in tema di imposta di registro, in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 346 del 1990 (cfr. Cass. n. 24506/2018; conf. Cass. n. 16681/2024).

Considerato che, come dinanzi illustrato, la risoluzione del contratto derivante da un nuovo accordo in tal senso delle parti (mutuo dissenso) comporta che "le prestazioni" da essa derivanti sono soggette ad autonoma tassazione, e che l'imposta di registro va, dunque, applicata secondo il regime previsto per i trasferimenti immobiliari, ne consegue l'applicabilità del principio di alternatività IVA/imposta di registro allorché si versi in ipotesi di atto di trasferimento immobiliare soggetto ad IVA.